

Aggiornamento dello schema di regolamento di contabilità

In data 17 ottobre 2017, il Consiglio di Amministrazione del CELVA, con propria deliberazione n. 57/2017, ha approvato l'aggiornamento dello schema di regolamento tipo di contabilità nell'ambito del servizio REGULA documenti amministrativi, già approvato lo scorso anno con deliberazione n. 69/2016.

Nella versione del regolamento rivolta ai **Comuni** sono state apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- **art. 7 comma 1:** è stata eliminata l'acquisizione del parere dell'organo di revisione, in seguito alla modificazione apportata all'articolo 174 del d.lgs. 267/2000 dall'articolo 9bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in quanto il parere dell'organo di revisione sul DUP non è più necessario per legge;
- **art. 9 commi 1 e 3:** si è preferito lasciare facoltà agli enti di definire il tempo minimo qui indicato, in quanto il disposto dell'art. 174 del d.lgs. 267/2000 stabilisce il termine massimo entro cui la Giunta deve approvare la bozza di bilancio, ma non il periodo di tempo minimo per la messa a disposizione dei consiglieri. Pertanto, i termini indicati precedentemente possono essere determinati in misura ridotta purché siano congrui (così come espressamente sancito al comma 2 del medesimo art. 174) e tengano conto del tempo necessario per l'espressione del parere da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria e per la presentazione da parte dei consiglieri comunali di emendamenti allo schema di bilancio;
- **art. 13 comma 2:** è stato inserito il comma 2 che è una disposizione facoltativa, in quanto l'ente che intende mantenere la competenza di tali variazioni in capo al responsabile del servizio finanziario non deve indicare tale previsione, siccome è già previsto nel citato comma 5quater dell'art. 175 del TUEL;
- **art. 13bis:** è stato inserito l'articolo 13bis che è una disposizione facoltativa, in quanto l'ente che intende mantenere la competenza di tali variazioni in capo al responsabile del servizio finanziario non deve indicare tale previsione, siccome è già previsto nel citato comma 3quinquies dell'art. 187 del TUEL;
- **art. 25 comma 1:** si è preferito lasciare facoltà agli enti di definire il tempo minimo qui indicato, in quanto per garantire la messa a disposizione dei consiglieri almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione del rendiconto (come previsto dal TUEL), è necessario prevedere un termine congruo per l'approvazione dello

schema di rendiconto da parte della Giunta che tenga conto del tempo necessario all'organo di revisione economico-finanziaria per predisporre la relazione;

- **art. 32:** è stato inserito nel **titolo** e nel **comma 1** il termine “ordinarie” per distinguere la tipologia della verifica di cassa dell'art. 32 da quelle “straordinarie” dell'art. 32bis ed è stato aggiunto il **comma 2**;
- **art. 32bis:** è stato aggiunto l'art. 32bis per disciplinare le verifiche straordinarie di cassa.

Nella versione del regolamento rivolta alle **Unités** e al **Consorzio BIM** sono state apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- **art. 7 comma 1:** è stata eliminata l'acquisizione del parere dell'organo di revisione, in seguito alla modificazione apportata all'articolo 174 del d.lgs. 267/2000 dall'articolo 9bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in quanto il parere dell'organo di revisione sul DUP non è più necessario per legge;
- **art. 30:** è stato inserito nel **titolo** e nel **comma 1** il termine “ordinarie” per distinguere la tipologia della verifica di cassa dell'art. 30 da quelle “straordinarie” dell'art. 30bis ed è stato aggiunto il **comma 2**;
- **art. 30bis:** è stato aggiunto l'art. 30bis per disciplinare le verifiche straordinarie di cassa.